



# Tribunale Ordinario di Lucca

Legge n.183 del 12.11.2011 – MODIFICA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO  
ENTRATA IN VIGORE 01/01/2012

ART. 28 I. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'art. 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione”;
- b) all'art. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: “ 3. La parte di cui al comma I, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta”.

La disposizione di cui al comma I, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

## **N.1 – AUMENTO DEL 50% DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE EX ART. 323 CPC DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE**

(appello provvedimenti del giudice di pace, revocazione e opposizione di terzo)

## **N.2 – LA PARTE CHE PROVVEDE ALL'ISCRIZIONE**

- QUANDO MODIFICA LA DOMANDA
- O PROPONE DOMANDA RICONVENZIONALE
- O FORMULA CHIAMATA IN CAUSA

**E' TENUTA A FARNE ESPRESSA DICHIARAZIONE E A PROCEDERE AL PAGAMENTO INTEGRATIVO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO SOLO IN CASO DI AUMENTO DI VALORE DELLA CAUSA**

Appare chiaro che “la parte” a cui si fa riferimento nella nuova formulazione del comma 3 dell’art. 14 T.U. è la c.d. “parte diligente” ossia quella che, costituendosi (attore - convenuto) per prima iscrive la causa.

Nel caso di presentazione di domanda riconvenzionale, ai sensi dell’art. 167 comma 3, se parte convenuta, è anche la c.d. “parte diligente” (cioè nell’inerzia di parte attrice ha iscritto la causa a ruolo) provvede al pagamento del contributo unificato, determinato dal valore scaturente dall’atto di citazione, integrato nell’importo dall’eventuale aumento di valore determinato dalla domanda riconvenzionale.

### **LE ALTRE PARTI**

- QUANDO MODIFICANO LA DOMANDA
- O PROPONGONO DOMANDA RICONVENZIONALE
- O FORMULANO CHIAMATA IN CAUSA
- O SVOLGONO INTERVENTO AUTONOMO

SONO TENUTE A FARE **ESPRESSA DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALL’ATTO DEPOSITATO (COMPRESO L’ATTO DI CITAZIONE) E PROVVEDERE AL PAGAMENTO DI AUTONOMO CONTRIBUTO UNIFICATO A PRESCINDERE SE LA MODIFICA ABBA COMPORTATO AUMENTO DEL VALORE** DELLA DOMANDA PRINCIPALE.

CIASCUNA DELLE ALTRE PARTI, QUANDO NELLO STESSO ATTO, FORMULANO CONTEMPORANEAMENTE DUE O PIU’ DOMANDE (ES. DOMANDA RICONVENZIONALE E CHIAMATA DI TERZO) SONO TENUTE A VERSARE UN UNICO CONTRIBUTO UNIFICATO AUTONOMO, **COMMISURATO ALL’IMPORTO DELLO SCAGLIONE, EX ART. 13 T.U. DEL VALORE DELLA O DELLE DOMANDE PROPOSTE, SECONDO I CRITERI FISSATI DALL’ART. 10 C.P.C.**

**IN MATERIA DI LAVORO** a) L’EVENTUALE MODIFICA DELLA DOMANDA. b) L’EVENTUALE DOMANDA RICONVENZIONALE, c) L’EVENTUALE CHIAMATA DI CAUSA d) L’EVENTUALE INTERVENTO AUTONOMO **deve** TENERE CONTO, AI FINI DELL’INTEGRAZIONE E/O PAGAMENTO DI AUTONOMO CONTRIBUTO UNIFICATO, DEI LIMITI REDDITUALI DELLA PARTE AI SENSI DEL COMMA 1-BIS ART.9 T.U. SPESE DI GIUSTIZIA.

**TUTTE LE PARTI HANNO ALTRESI’ L’OBBLIGO DI DICHIARARE IL VALORE DELLE DOMANDE CHE PROPONGONO.**

**L’OMESSA DICHIARAZIONE COMPORTA IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PARI AD €. 1.466,00 (ART. 13 PUNTO 6 T.U. SPESE DI GIUSTIZIA)**

### **3) AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE**

Il contributo è dovuto solo in caso di richiesta e poi di condanna al pagamento di una somma di denaro. Non è soggetto al pagamento del contributo l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale nel caso in cui sia richiesta la pronuncia di condanna generica del responsabile.

Il contributo, in detta ipotesi, viene determinato in relazione all'importo liquidato in sentenza, con applicazione degli scaglioni in uso per i procedimenti civili ed amministrativi.



# Tribunale Ordinario di Lucca

## ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla Legge Finanziaria 2005, dalla Legge Finanziaria 2010 e dal D.L. n. 98/2011 non è dovuto il contributo unificato per:

- 1) Procedimenti già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
- 2) Procedimenti di rettificazione di stato civile;
- 3) Procedimenti in materia tavolare;
- 4) Procedimenti di cui all'art. 3 della Legge 24 marzo 2001 n. 89 (legge Pinto);
- 5) Procedimenti anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni di mantenimento della prole;
- 6) Altri procedimenti riguardanti la prole;
- 7) Procedimenti di cui al titolo II, capi II, III, IV e V del libro quarto del c.p.c., di seguito indicati:
  - Interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno;
  - Disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta;
  - Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;
  - Rapporti patrimoniali tra i coniugi (art.li 735 – 736 c.p.c.).

**Il motivo dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.**